

Art. 6 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Per i servizi educativi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
 - b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - d) aggiornamento e formazione del personale;
 - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
 - f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche